

SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
.....
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando n. 364.....

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul *“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*;

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante *“Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore in data 1° maggio 2011, in particolare l'art.15 comma 6, secondo cui *“Il direttore d'Istituto, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta”*, anche alla luce del principio generale di continuità soggettiva e amministrativa fra i vari ordinamenti dell'Ente di cui, fra l'altro, all'articolo 21, comma 1 dello stesso Statuto;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con decreto del Presidente n. 25033 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, in particolare gli artt. 27 e 28, per le parti compatibili;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente *“T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni, per le parti compatibili;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTA la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 ed in particolare l'art. 15 (Legge di stabilità 2012);

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della Legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTO il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare, l'art. 8 in materia di semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 11 in data 23 marzo 2012 con il quale è stata approvata la modifica degli artt. 55 e 56 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/2013 in data 27 febbraio 2013, relativa al trattamento economico dei Direttori d'Istituto;

VISTO l'art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante “*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*”, ed in particolare il comma 12, concernente l'innalzamento dei limiti anagrafici per il collocamento in quiescenza;

VISTO il D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni con Legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114, in particolare l'art. 1 “*Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni*” e l'art. 6 “*Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza*”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. in data2014, mediante la quale è stato approvato il presente bando di selezione,

d e c r e t a

Art. 1 - Oggetto della selezione

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche indice una procedura di selezione per la nomina del **Direttore dell'Istituto**
2. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del CNR, gli Istituti sono unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'Ente. Essi hanno autonomia scientifica, nonché autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati nel quadro della programmazione dell'Ente tenendo conto degli indirizzi operativi impartiti dal Direttore Generale e nei limiti indicati nel Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
3. Gli Istituti realizzano i programmi e i progetti di ricerca loro affidati dal Direttore del Dipartimento di afferenza, gestiscono programmi e progetti di ricerca realizzati con fondi acquisiti autonomamente intrattenendo le relative relazioni anche a livello europeo e internazionale; partecipano a progetti di ricerca coordinati da Dipartimenti diversi da quello di afferenza, predispongono un piano di sviluppo delle competenze e della strumentazione in linea con lo stato dell'arte della ricerca e con le indicazioni del documento di visione strategica.
4. Nei Documenti Programmatici CNR e nelle Relazioni di Consuntivo, consultabili sul sito Web del CNR alla seguente URL: <http://www.cnr.it/documentiprogrammatici>, sono indicati gli obiettivi progettuali e i risultati conseguiti negli anni precedenti. Elementi aggiuntivi relativamente all'articolazione territoriale degli istituti, ai prodotti della ricerca, alle collaborazioni e ai contratti, nonché alle attrezzature scientifiche disponibili sono riportati nella sezione “Attività di Ricerca” della Home Page del sito Web del CNR.
5. Il CNR si riserva la facoltà di non procedere alla selezione nel caso di sopravvenuti interessi derivanti dalla variazione degli obiettivi perseguiti nel processo di riorganizzazione della rete scientifica e/o da eventuali sopravvenute modifiche del quadro normativo del CNR.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono partecipare alla selezione professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali ed internazionali, dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica professionale e manageriale, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza, che non abbiano rivestito l'incarico di direttore dell'Istituto oggetto di candidatura per più mandati consecutivi.
2. I candidati, per l'espletamento del mandato di quattro anni, in coerenza con l'art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, non dovranno aver compiuto l'età di anni 62 anni e 11 mesi alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.
3. È richiesta la conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.

Art. 3 - Compiti, doveri e regime di impegno

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto; egli è responsabile, nel quadro della programmazione dell'Ente, dei risultati dell'attività svolta con riferimento ai programmi e progetti affidati.
2. L'incarico di Direttore è svolto a tempo pieno.
3. La carica di Direttore è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività commerciali o industriali.
4. La carica di Direttore è altresì incompatibile con quella di Presidente, di Direttore Generale, di Direttore di Dipartimento o con altre funzioni dirigenziali interne all'Ente, nonché con la carica di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico, del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organismo indipendente di valutazione.
5. Il Direttore, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente del CNR o di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

Art. 4 - Durata in carica

1. L'incarico di Direttore ha durata di quattro anni a decorrere dal conferimento e può essere confermato una sola volta, con il limite previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. L'incarico può cessare anticipatamente per dimissioni, revoca o per il superamento del limite di età di cui all'art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

La revoca può essere disposta nei casi indicati dall'articolo 28 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 5 - Compenso

1. Ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/2013 in data 27 febbraio 2013, al Direttore di Istituto è corrisposto un compenso pari al 88% di quello massimo stabilito per il Direttore di Dipartimento corrispondente ad euro 123.499,50 - di cui una parte variabile in misura non superiore al 20% quale quota di retribuzione di risultato.

Art. 6 - Domande di partecipazione – modalità di presentazione - termini

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR (<http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Lavoroedistruzione/Concorsi.html>) – Selezioni online - seguendo le istruzioni ivi specificate in italiano ed inglese.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
3. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 18:00 CEST (o CET) dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso per l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta della corretta sottomissione della domanda.
4. La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l'inserimento di un file PDF contenente un documento di identità con firma leggibile. Il documento viene considerato valido anche ai fini delle dichiarazioni di cui al successivo punto 6 lettera e). Tale documento, in originale, dovrà essere presentato per l'identificazione al momento del colloquio di cui al successivo articolo 7, punto 5; in tale sede non può essere presentato un documento diverso da quello inserito in procedura.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione.
6. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito illustrato, seguendo le istruzioni di dettaglio presenti nella procedura informatica:
 - a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato dal candidato. I dipendenti CNR non necessitano di registrazione poiché devono utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono già in possesso (credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale – SIPER);
 - b) compilare il modulo della domanda;
 - c) allegare il curriculum in italiano o inglese, tramite inserimento del documento in formato PDF;
 - d) allegare in formato PDF un documento di identità con firma leggibile;
 - e) apporre il visto concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;
 - f) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.
7. Le comunicazioni inerenti la presente procedura sono inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
8. I cittadini stranieri indicheranno l'indirizzo di posta elettronica ordinaria ai fini delle relative comunicazioni.

Art. 7 - Procedure di selezione

1. Le candidature sono valutate da una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

2. La commissione potrà svolgere il procedimento di selezione utilizzando anche modalità telematiche.
3. I criteri di valutazione devono accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative dell'Istituto interessato.
4. I componenti esprimono i loro giudizi sui singoli candidati sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; i candidati per i quali i giudizi dei singoli commissari risulteranno inequivocabilmente negativi non sono ammessi al colloquio.
5. L'avviso di convocazione al colloquio, è dato ai candidati ammessi, almeno dieci giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo all'indirizzo PEC del candidato; per i cittadini stranieri le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria.
6. La commissione procede con la valutazione comparativa dei curricula scientifici-professionali integrata dal colloquio, che potrà svolgersi in italiano o in inglese, al quale sono convocati i candidati selezionati ed esprime giudizi collegiali per ciascuno di essi. Per motivate esigenze il colloquio potrà essere svolto con videoconferenza secondo le modalità operative che saranno comunicate dal CNR.
7. Il giudizio finale della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico.
8. I candidati idonei devono presentare al Consiglio di amministrazione, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione un documento, in italiano o in inglese, sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'Istituto.
9. Il Presidente ha la facoltà di sottoporre, in forma anonima, al Consiglio d'Istituto interessato i documenti sulle linee strategiche presentati dai candidati ternati al fine di formulare la propria proposta al Consiglio di Amministrazione.
10. Il Consiglio di amministrazione convocherà i predetti candidati per un'audizione volta all'illustrazione del documento di cui al comma 8.

Art. 8 - Nomina e assunzione dell'incarico

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la scelta, la nomina del vincitore nonché l'affidamento dell'incarico
2. La comunicazione della nomina è trasmessa all'interessato che, entro i successivi dieci giorni, presenta la dichiarazione di accettazione dell'incarico. L'incarico è attribuito dal Direttore Generale.
3. Il contratto di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., deve essere sottoscritto non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto di attribuzione della nomina. La mancata accettazione o la mancata stipula del contratto comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per la gestione dello stesso; l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella

persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: concorsi@cnr.it - PEC Struttura: concorsi@pec.cnr.it)

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR www.cnr.it "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

2. Le richieste di accesso agli atti della procedura selettiva saranno pubblicate nell'area concorsi del sito CNR (<http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Lavoroeformazione/Concorsi.html>) – Selezioni online. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 11 - Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle disposizioni del CCNL degli Enti Pubblici di ricerca.

Art. 12 - Pubblicità e diffusione

1. L'avviso del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami; il bando integrale in italiano e un estratto in lingua inglese, sono pubblicati sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e nella procedura Selezioni online.

2. Del presente bando viene data diffusione mediante pubblicazione di un avviso su primarie riviste scientifiche internazionali e sul portale Euraxess della Commissione Europea.

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Nicolais